


PQM


RIVISTA QUADRIMESTRALE ABRUZZESE DI GIURISPRUDENZA E DI VITA FORENSE



II-III/2013

ANNO XXIV - N. 2/3 - DICEMBRE 2013
POSTE ITALIANE S.P.A. - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) ART. 1, COMMA 1, PESCARA

In copertina: Itinerari di Guido Cervati *



1. Del pensiero e dell'opera di Guido Cervati ho iniziato ad occuparmi circa dieci anni fa, quando insieme all'amico e collega Fabrizio Politi abbiamo costituito, sulle orme di quello tridentino diretto da Pietro Nervi, un centro studi sugli usi civici e la cultura del giudizio intitolato proprio a Guido Cervati. E la denominazione del centro aquilano, dedicato insieme agli usi civici ed alla cultura del giurista, costituisce il *fil rouge* che lega non solo l'attività del centro, ma anche tutta l'operosa vita di Guido Cervati. Un primo cenno ne avevo dato nel breve saggio *Guido Cervati e la rivista giuridica umbro-abruzzese*¹, edito nel 2006 nell'Archivio Scialoja-Bolla e poi ripubblicato in più occasioni, e di cui confermo le direttrici fondamentali, aiutandomi con la pubblicazione *Guido Cervati, Scritti*

sugli usi civici², edita dalla Casa editrice dell'Università dell'Aquila. In tale raccolta si trovano anche i due determinanti saggi dedicati a Cervati prima da Emilio Romagnoli³ e poi da Paolo Grossi⁴, da cui ho ampiamente attinto informazioni ed idee, per cui il presente lavoro costituisce un'estensione del precedente saggio, con maggiori approfondimenti e con più ponderate valutazioni sull'uomo e sullo studioso. Senza che peraltro ne risenta il giudizio di fondo già espresso, ampiamente positivo riguardo a tutti gli itinerari che compongono la sua pienissima e poliedrica vita.

Avvocato di grande intelligenza, Guido Cervati nasce a Napoli il 18 settembre 1907 da una famiglia che gli impresse una profonda cultura non solo giuridica, ma anche filosofica e storica⁵. Studiò al Liceo Umberto primo di Napoli con Cecilia Dentice d'Accadia (storica della filosofia ed in particolare di Tommaso Campanella) e si laureò sempre nella città partenopea con una tesi su Giordano Bruno. Di questa cultura umanistica si gioverà in tutta la sua attività attingendo ampiamente alla storia ed alla filosofia per comprendere e poi per spiegare le principali evoluzioni del diritto nei settori di suo interesse, utilizzando

¹ F. MARINELLI, *Guido Cervati e la Rivista giuridica umbro-abruzzese*, in Archivio Scialoja-Bolla, 2006, pp. 129 ss.

² F. MARINELLI, F. POLITI (a cura di), *Guido Cervati. Scritti sugli usi civici*, L'Aquila, 2013.

³ E. ROMAGNOLI, *Ricordo di Guido Cervati*, in Archivio Scialoja-Bolla, 2003, pp. 1 ss.

⁴ P. GROSSI, *Gli assetti collettivi nella riflessione di Guido Cervati*, in P. GROSSI, *Nobiltà del diritto. Profili di giuristi*, Milano, 2005, pp. 585 ss.

⁵ La biografia più recente di Cervati, sintetica ma completa, è quella di M. A. LORIZIO, *Guido Cervati*, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, Bologna, 2013, p. 512, *ad vocem*.

sempre un linguaggio avvincente, costruito su strutture sintattiche raffinate e su tecniche di costruzione della frase derivanti direttamente dai modelli dell'eloquenza classica.

2. La comprensione e la tutela degli usi civici è stata l'attività e l'interesse principale di Guido Cervati. E non solo sotto il profilo pratico, ovvero come avvocato, ma anche sotto un profilo teorico, che gli veniva suggerito dalle situazioni processuali nelle quali si trovava coinvolto e che approfondiva in numerosi saggi, pubblicati soprattutto tra il 1955 ed il 1965 nella "Rivista giuridica Umbro-abruzzese".

Nel 1955 Cervati pubblica due brevi note a sentenza: la prima, Circa pretesi diritti frazionari di proprietà dopo l'eversione del feudalesimo e circa l'inalienabilità degli usi civici nell'ex Stato pontificio⁶, in cui si contestava la possibilità, da parte della Camera apostolica, di concedere in enfiteusi al principe Boncompagni i pascoli estivi promiscui nelle montagne dello Stato di Camerino costituenti dominio collettivo delle relative comunità, per il periodo successivo all'eversione della feudalità nello Stato pontificio. La seconda, Circa i poteri del giudice nel processo innanzi al commissario per gli usi civici⁷, in cui affrontando la natura dei poteri del Commissario per gli usi civici rilevava come questo fosse non solo un profilo formale e meramente processuale della materia, ma anche un preciso indirizzo legislativo, nel senso che proprio all'interno del processo il Commissario dovesse perseguire la tutela dei demani civici. Cervati esamina con dovizia di approfondimenti e di citazioni di dottrina e di giurisprudenza la materia, per concludere: <<Certo si è che storicamente i provvedimenti dei Commissari del Re del Napoletano – fatta eccezione per alcuni influenzati da errori di fatto, specie di misura – sono in genere esempio di equilibrio non tanto di amministratori, quanto di giudici per i quali l'applicazione della legislazione eversiva dovrà essere quasi un abito mentale, se trovò possibilità concrete di decisioni al di fuori di ogni faziosità, decisioni che, nel loro insieme, a distanza di quasi un secolo e mezzo appaiono ancora atti di giustizia: lode cui può ambire qualsiasi pronuncia anche nel più moderno processo>>⁸. In questi scritti già si avverte la mano del giurista esperto, in grado di padroneggiare la materia e di coglierne gli aspetti salienti non soltanto con riferimento al singolo caso, ma allargando lo sguardo all'intero panorama degli usi civici, enucleando dalla soluzione data alla fattispecie decisa i principi generali della materia.

Nell'anno seguente, il 1956, Guido Cervati pubblica ben quattro note a sentenza: la prima su Circostrizioni comunali e beni d'uso civico nella giurisprudenza della Cassazione⁹, nella quale affronta il problema delle interferenze tra i confini delle circostrizioni comunali e quelle dei demani, concludendo per la prevalenza delle seconde sulle prime (con la non irrilevante conseguenza di affermare la giurisdizione del Commissario per gli usi civici su tale specifico aspetto della materia). Ancora, A proposito di un *motu proprio*

⁶ G. CERVATI, *Circa pretesi diritti frazionari di proprietà dopo l'eversione del feudalesimo e circa l'inalienabilità degli usi civici nell'ex Stato pontificio*, in Riv. giur. Umbro-abruzzese, 1955, pp. 227 ss.

⁷ G. CERVATI, *Circa i poteri del giudice nel processo innanzi al commissario per gli usi civici*, in Rivista giur. Umbro-abruzzese, 1955, pp. 288 ss.

⁸ G. CERVATI, *Circa i poteri del giudice nel processo innanzi al commissario per gli usi civici*, cit., .

⁹ G. CERVATI, *Circostrizioni comunali e beni d'uso civico nella giurisprudenza della Cassazione*, in Riv. giur. Umbro-abruzzese, 1956, pp. 354 ss.

granducale¹⁰, in cui si definisce il carattere provvisorio dei provvedimenti abolitivi degli usi civici iniziati nel 1774 nel Granducato di Toscana da parte di Pietro Leopoldo. Quindi, A proposito della sentenza delle S.U. in tema di diritti frazionari¹¹, in cui riprende il commento già redatto l'anno precedente sullo stesso tema (principe Boncompagni c. Comune di Montecavallo) e concorda con la Cassazione che aveva cassato la precedente decisione in appello, la quale aveva ritenuto valida ed efficace una rinuncia ad usi civici contenuta in una "concordia" (oggi si direbbe una transazione) del 1849. Ed, infine, Diritti esclusivi di pesca nell'ex Stato Pontificio¹², che gli permette di affrontare la problematica circa la ricognizione degli usi di pesca della popolazione di Trevignano sulle acque del lago di Bracciano. Una problematica, quest'ultima, difficile e complessa, in quanto gli usi civici di pesca non sono ricompresi nella legge 1766 del '27, ma si configurano come una consuetudine. In tutte queste note, per quanto sintetiche, emerge compiutamente la capacità del giurista di saldare insieme il diritto e la storia, collegando nell'esperienza giuridica tutte le stratificazioni che il lungo rapporto dell'uomo con il suo territorio avevano costruito nel lento scorrere dei secoli.

3. Il 1956 sarà un anno di svolta. Per il diritto italiano, in quanto il 23 aprile inizia l'attività della Corte costituzionale (peraltro, quello stesso giorno, scompare il giurista abruzzese Giuseppe Capograssi¹³, appena nominato giudice costituzionale) nonché per la Rivista giuridica Umbro-abruzzese. Se da un lato vi si affacciano per la prima volta giovani studiosi destinati in futuro ad incidere significativamente sul diritto civile italiano, come Stefano Rodotà e Natalino Irti, dall'altro cessa di vivere Oreste Ranalletti, che ne era condirettore insieme ad Emilio Betti ed a Fulvio Maroi, quest'ultimo già scomparso sul finire del 1954. Ciò comporta un avvicendamento nella direzione della Rivista che, nel 1957, sarà affidata ad Emilio Betti insieme a Pietro Rescigno ed a Guido Cervati. La rivista continua a pubblicare, insieme ai saggi in materia di demani collettivi dell'ormai anziano Romualdo Trifone, note a sentenza di giovani studiosi quali Davide Messinetti e Nicola Picardi, ma Guido Cervati, divenuto direttore, vi scriverà sempre meno frequentemente.

Quindi, agli inizi degli anni sessanta, anche la Rivista giuridica Umbro-abruzzese chiuderà le pubblicazioni, travolta dalla crisi delle riviste giuridiche così ben descritta nelle pagine di Pietro Rescigno il quale, nella postfazione al Trattato di diritto privato da Lui diretto negli anni ottanta, si riferisce alla rivista abruzzese come ad una «non fortunata avventura» sottolineando il declino di un ruolo che poteva al contrario essere rafforzato relativamente ad un «discorso di carattere culturale intorno agli interessi da coltivare e promuovere»¹⁴. Purtroppo non fu così, ma la Rivista giuridica Umbro-abruzzese, ed al

¹⁰ G. CERVATI, *A proposito di un motu proprio granducale*, in Riv. giur. Umbro-abruzzese, 1956, pp. 391 ss.

¹¹ G. CERVATI, *A proposito della sentenza delle S.U. in tema di diritti frazionari*, in Riv. giur. Umbro-abruzzese, 1956, pp. 360 ss.

¹² G. CERVATI, *Diritti esclusivi di pesca nell'ex Stato Pontificio*, in Riv. giur. Umbro-abruzzese, 1956, pp. 553, ss.

¹³ Su cui mi permetto rinviare a F. MARINELLI, *Ricordo di Capograssi a cinquant'anni dalla morte*, in Riv. dir. civ. 2007, 1, parte seconda, p. 1.

¹⁴ P. RESCIGNO, *Postfazione al Trattato di diritto privato*, vol. 21, Torino, 1987, p. VII.

suo interno particolarmente Guido Cervati, costituisce un esempio di come anche le riviste giuridiche di provincia abbiano dato un contributo non irrilevante allo sviluppo del diritto, nonché, proprio all'interno del diritto civile e del diritto agrario, alla materia della proprietà collettiva, che faticava ad esprimersi nelle principali riviste nazionali.

4. Ma se la Rivista giuridica Umbro-abruzzese chiude, la riflessione di Guido Cervati continua soprattutto con l'approfondimento di alcune tematiche di natura giuridico-amministrativa. Già nel '56 aveva dedicato un saggio ad Oreste Ranelletti¹⁵, scomparso proprio quell'anno quasi novantenne. Cervati si sofferma sull'opera del giuspubblicista abruzzese (Ranelletti infatti era nato a Celano nel 1868) ricordandone non solo i lavori dedicati in modo specifico al diritto amministrativo, ma anche le pagine in tema di usi civici: "Nel leggere queste pagine – scrive appunto Cervati – vien fatto di ravvicinare il Ranelletti agli antichi giuristi del Regno di Napoli – e in particolare con quelli d'Abruzzo – che attraverso l'elaborazione dei diritti civici avevano trovato forza e modo per lottare contro ogni prepotenza feudale, per contenere il feudalesimo in una collaborazione con le popolazioni, che se non fu realizzata nelle istituzioni, fu però spesso imposta dalle stesse necessità storiche"¹⁶.

In particolare, sempre sulla materia dei demani civici, scrive nel 1962 un saggio A proposito del contraddittorio sul procedimento di cui all'art. 27 n. 4 ... (circa l'art. 91 del reg. di procedura del 1907)¹⁷, in cui si preoccupa che il Comune possa non essere portato a conoscenza di una legittimazione concessa dal Consiglio di Stato in relazione ad una omissione del Commissario. Cervati sottolinea giustamente come non sia giustificabile che, sia pur sotto un profilo meramente procedurale, il Comune – senza esserne neanche stato informato – possa perdere in via definitiva un bene appartenente al suo patrimonio, solo perché qualcuno ne ha ottenuto la legittimazione.

Quindi nel '65 torna sull'argomento con il saggio Appunti circa la legittimazione delle terre di uso civico¹⁸, pubblicato negli Studi in memoria di Guido Zanobini, in cui svolge una meditata critica sull'istituto della legittimazione, volto a permettere, in sostanza, un'espropriazione del bene pubblico a favore del privato, dunque in direzione inversa a quella ordinaria. In realtà, e Cervati non manca di sottolinearlo, l'istituto nasce in relazione all'assolutezza dell'indisponibilità del bene, che non può mai essere usucapito, per cui in alcuni limitati e determinati casi l'istituto della legittimazione svolge un ruolo di giustizia sostanziale: pertanto l'ordinamento dovrebbe limitare l'applicazione dell'istituto a pochi casi eccezionali, senza estenderlo in misura ingiustificata oltre i propri specifici

¹⁵ Su Oreste Ranelletti si veda la voce di B. SORDI in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., p. 1652, *ad vocem*.

¹⁶ G. CERVATI, *Oreste Ranelletti*, in Riv. giur. Umbro-abruzzese, 1956, pp. 152 ss.

¹⁷ G. CERVATI, *A proposito del contraddittorio sul procedimento di cui all'art. 27 n. 1054 del 1924* (circa l'art. 91 del reg. di procedura del 1907), in Atti del convegno sull'adempimento del giudicato amministrativo, Milano, 1962, pp. 207 ss.

¹⁸ G. CERVATI, *Appunti circa la legittimazione delle terre di uso civico*, in Studi in memoria di Guido Zanobini, Milano, 1965, pp. 690 ss.

confini. Cervati affronta ulteriormente il problema del canone di natura enfiteutica legislatore ha imposto al proprietario legittimato, che secondo alcuni permetterebbe qualificare il rapporto dominicale creatosi con la legittimazione non quale proprie quale enfiteusi. E proprio questa seconda strada viene prescelta dal Cervati, soprattutto virtù del riferimento "ad un istituto cui si è molto spesso ricorso in tema di conce perpetue di terre pubbliche"¹⁹.

Sul finire degli anni sessanta Guido Cervati pubblica ancora *Aspetti della legislazione vigente circa usi civici e terre di uso civico*²⁰, che vede la luce nel '67 nella *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, e *Il contenzioso in tema di usi civici e terre d'uso (alcuni aspetti e problemi)*²¹, pubblicato nel 1968 nella rivista *Giustizia amministrativa*. Nel primo saggio viene affrontato da un lato il problema dell'evoluzione della legislazione in materia demaniale, con particolare riferimento alla storia, sottolineandosi come la natura stessa dei diritti demaniali sia una natura fondata sulla storia, e dall'altro lato della pubblicizzazione della materia operata dal legislatore del '27, sulla base del principio dell'immanenza dell'interesse pubblico alla conservazione dei beni d'uso civico. Si vede, un'impostazione assai moderna, che con questo saggio per la prima volta si ha una valenza ricostruttiva e propositiva di rilievo. Ma Cervati vi giunge, lo si è attraverso un ampio riscontro di casi pratici, che gli hanno consentito di comprendere singole ragioni sottese ad ogni specifico giudizio. Nel secondo saggio, invece, dedicato al contenzioso demaniale, Cervati prende le mosse dall'elaborazione delle Corti napoletane prima dell'eversione della feudalità, sottolineando l'operosità della Commissione feudale²². Sarà infatti con un decreto del 23 ottobre 1809 che Gioacchino Murat nominò cinque commissari del re destinati ad occuparsi delle controversie demaniali, ed è proprio da questo atto che discende l'utilizzo del termine "commissari" attribuito nei secoli ai giudici delle cause demaniali. Ma, aspetto ben più importante, Cervati sottolinea che sarà proprio da quell'esperienza napoletana che i commissari avranno insieme il carattere amministrativo e quello giurisdizionale, perché quella era la scelta ritenuta più opportuna sebbene quest'ultimo potere, cioè quello giurisdizionale, venisse ritenuto occasionale ancora sarà proprio con la riforma del contenzioso amministrativo attuata dal legislatore post-unitario con la legge 20 marzo 1865 n. 2248 (all. E) che la materia verrà mantenuta ai prefetti (ed in appello al giudice ordinario civile), anche se tale scelta non ebbe occasione di manifestarsi in modo rilevante perché la giurisprudenza prevalente riteneva non sufficiente contestare la demanialità per far venir meno la giurisdizione speciale. Con la lungimiranza la Cassazione di Roma, con diverse decisioni tra il 1916 ed il 1918²³, s

¹⁹ G. CERVATI, *Appunti circa la legittimazione delle terre di uso civico*, cit.,

²⁰ G. CERVATI, *Aspetti della legislazione vigente circa usi civici e terre di uso civico*, in *Riv. tri. pubblico*, 1967, pp. 88 ss.

²¹ G. CERVATI, *Il contenzioso in tema di usi civici e terre d'uso civico (alcuni aspetti e problemi)*, in *Giustizia amm.*, 1968, pp. 236 ss.

²² Sia concesso il rinvio a F. MARINELLI, *Gli usi civici*, in *Tratt. dir. civ. e comm.* già diretto da Messineo, quindi Mengoni, e continuato da Schlesinger, 2° ed., Milano 2013, p. 37, dove si sottolinea l'efficacia dell'opera del procuratore generale della Commissione feudale David Winspeare, autore del fondamentale *Storia degli abusi feudali*, Napoli, 1811.

²³ Si tratta di Cassazione Roma (all'epoca la Corte di cassazione non era ancora stata riunita in un sede) 18 gennaio 1916, 9 dicembre 1916, 6 aprile 1918 e 24 novembre 1918.

al contrario la competenza del prefetto anche in caso di contestazione della demanialità, e questo principio costituirà uno dei punti fermi della legislazione del '27. Cervati si dilunga, con tono volutamente didascalico, nell'illustrare le varie leggi anteriori alle riforme degli anni venti emanate per varie regioni italiane, che ovviamente scontavano non solo legislazioni preunitarie assai diverse, ma anche tradizioni ed utilità economiche a volte molto difforni tra di loro. Ne emerge un quadro circa i rapporti tra la legislazione precedente e la riforma del '27 estremamente diffuso, che spiega (ed in questo aspetto consiste l'originalità e l'importanza del lavoro in esame) perché siano state effettuate determinate scelte ed in che modo il legislatore abbia recepito quello che era l'orientamento dominante in giurisprudenza. Il che ci permette dunque di comprendere non solo la natura bivalente del commissario, amministrativa e giurisdizionale insieme, ma anche la suddivisione della materia in servitù civiche su fondi alieni da un lato e proprietà collettive dall'altro, così come dà conto di alcune scelte in tema di legittimazione, che senza tale ricostruzione storica potrebbero apparire ingiustificate.

5. La produzione scientifica di Guido Cervati non si ferma nemmeno negli ultimi anni della sua vita, che coincidono con gli anni settanta e la prima parte degli anni ottanta. Anzi proprio in quel periodo i suoi lavori evidenziano un notevole affinamento della capacità non solo argomentativa, ma soprattutto sistematica di Cervati. E' il caso del saggio *Osservazioni sull'attualità di una legge (terre civiche e diritti delle popolazioni)*²⁴, nel quale spiega perché con la legislazione del '27 si riuscì ad evitare il cosiddetto "colpo di spugna", da molti desiderato e propugnato, che abolisse anche i compensi per i diritti civici e trasferisse al patrimonio disponibile comunale i beni delle collettività. Secondo Cervati ciò si deve alla preoccupazione di incidere su diritti ancora vivi nelle tradizioni locali, all'opera di alcuni giuristi legati ai principi della demanialistica napoletana (tra cui Calisse, Mortara, Scaduto, de Stefano), all'illusione del regime di aver trovato una formula che creasse una nuova classe di contadini proprietari; viene poi sottolineata l'ampia discrezionalità attribuita consapevolmente ai commissari, concludendo per un bilancio dei primi decenni di applicazione della legge, bilancio che appare assolutamente deludente. Questo soprattutto in ordine alle attività dei comuni, che consideravano gli usi civici soltanto una fonte di accrescimento del bilancio dell'ente o un freno alla speculazione edilizia: in entrambi i casi dei buoni motivi, in tale ottica distorta, per sopprimerli. Ma proprio nel contrastare questa tendenza Cervati sviluppa, in largo anticipo sui tempi, un ampio discorso sulla difesa delle tradizioni e sulla protezione dell'ambiente, intesi come elemento centrale della funzione (e della conseguente tutela) dei beni di uso civico.

Quindi, negli anni ottanta, l'attuazione delle regioni gli suggerisce un lavoro dal titolo *Le proprietà collettive tra Stato e Regioni*²⁵, pubblicato nel 1983 nella rivista *Nuovo diritto agrario*, in cui si evidenzia come il trasferimento dallo Stato alle Regioni delle competenze amministrative del commissario ponga nuovi problemi, per esempio in tema di legittimazioni, la cui competenza veniva riservata al Capo dello Stato attraverso il Ministero dell'agricoltura. Cervati sottolinea da un lato la grande responsabilità che si è

²⁴ G. CERVATI, *Osservazioni sull'attualità di una legge (terre civiche e diritti della popolazione)*.

²⁵ G. CERVATI, *Le proprietà collettive tra Stato e Regioni*.

voluta affidare alle Regioni nella materia degli usi civici, ma anche la necessità di un loro tempestivo e puntuale intervento, che nei primi anni ottanta stentava a manifestarsi; ed infatti proprio in questo senso veniva sottolineata l'esigenza di procedere tempestivamente a dare impulso alle verifiche. Concludeva, infine, ricordando il dibattito sulla residua attività di volontaria giurisdizione del commissario, avente lo scopo di permettere il controllo sulle possibili deroghe all'inalienabilità dei beni civici, venendosi in tal modo a creare un sistema in cui commissario ed ente regione collaborano strettamente per il raggiungimento del comune fine.

Infine, nel 1986, pubblicherà il suo ultimo saggio intitolato *Profili storico-giuridici dei demani collettivi e degli usi civici*²⁶, nel quale anche la terminologia si fa più raffinata, e la distinzione tra usi civici propriamente detti e demani collettivi si coglie già nel titolo. Ricorda infatti Cervati che "Questa identificazione di diritti collettivi ed usi civici deriva dalla tradizione meridionale, ove l'uso civico era considerato l'esercizio dei diritti collettivi sia nelle terre del demanio universale (gestite da comuni o frazioni), che nelle terre degli ex feudatari o degli enti ecclesiastici, possessori del demanio feudale" Quindi tale denominazione era passata nel linguaggio giuridico post-unitario per indicare sia gli usi civici propriamente detti sia gli assetti fondiari collettivi, e si era affermata lentamente vincendo varie e diverse resistenze, tra cui quella di Vittorio Scialoja che preferiva chiamarli "diritti promiscui". Insomma, Cervati è ben consapevole di una certa confusione terminologica, ma ritiene che in definitiva sotto la dizione di usi civici possano tradizionalmente ricomprendersi fenomeni diversi e che non valga la pena proporre, dopo tanti anni di storia, una diversa terminologia. Questo aspetto, peraltro, si collega alla generale onnicomprensività della legislazione degli anni venti, che ha la pretesa di ricondurre ad una matrice unitaria, quella della demanialistica napoletana, tutti fenomeni che possono essere ricondotti nell'ambito dei diritti di promiscuo godimento delle terre, come tali soggette all'esercizio di usi. Su questo i lavori preparatori della legge e la discussione in Senato appaiono chiarissimi, confermando la tendenza ad una regolazione complessiva e generale che comprendesse non solo anche le partecipanze emiliane, ma anche le comunanze alpine che oggi, in verità, tendono ad essere eccentriche rispetto alla legislazione in materia di usi civici, non fosse altro che per la loro caratteristica di chiusura in relazione all'incolato.

Cervati conclude con un auspicio quanto mai attuale: "Occorre ... una legge che ridia il senso del collettivo a questi beni", sottolineando, ancora una volta, non solo il ruolo che le Regioni potrebbero avere in tale materia, e la loro conseguente responsabilità, ma anche il senso profondo della sua cultura storico-giuridica²⁷. Tuttavia non può farsi a meno di notare come a distanza di trenta anni da tali considerazioni il legislatore nazionale non abbia mai messo seriamente mano ad una riforma della materia degli assetti fondiari collettivi, né le Regioni abbiano complessivamente prodotto una legislazione di spessore in tema.

²⁶ G. CERVATI, *Profili storico-giuridici dei demani collettivi e degli usi civici*.

²⁷ A tal proposito scrive P. GROSSI, *Gli assetti collettivi nella riflessione di Guido Cervati*, cit.: "Dunque, in Cervati, competenza profonda, che nasceva da una familiarità con le fonti guadagnata sulla scorta di lunghe e disagiate letture e ricerche. Ma anche - ed è questo un carattere da sottolineare - una grande libertà di sguardo, un grande coraggio culturale".

6. Il legato scientifico ed umano di Guido Cervati è grande non solo per le sue riflessioni giuridiche e per le sue difese processuali, ma anche perché grande è stato il tempo che egli ha dedicato ai suoi amici ed ai suoi allievi²⁸. Il colloquio non veniva mai negato a chiunque frequentasse il suo studio, che ben presto diventò una palestra in cui si discuteva, sino a tarda sera, di diritto e di diritti. Mi ha narrato Paolo Scopano, avvocato aquilano particolarmente versato nel diritto urbanistico e nella difesa del territorio, che, in occasione della sua nomina – negli anni settanta – ad assessore all'urbanistica al Comune dell'Aquila, si giovò della consulenza di Guido Cervati, che si recava spesso nel capoluogo abruzzese non soltanto per le occasioni connesse alla sua professione, ma anche semplicemente per approfondire problematiche storico-giuridico legate alla storia della città e del suo territorio. E fu proprio Paolo Scopano, nella sua qualità di assessore, ad indirizzare, anche grazie alla collaborazione di Cervati, la città dell'Aquila verso scelte urbanistiche che si rivelarono singolarmente produttive di effetti positivi nel difficile equilibrio che una città dall'impianto medievale ha tra esigenze di conservazione e fattori di sviluppo. Possessore di una cultura erudita ed enciclopedica come solo gli avvocati meridionali sanno avere, Cervati ebbe come ulteriore interlocutore di livello l'avvocato Egidio D'Angelo, avvocato capo del comune dell'Aquila e, come tale, esperto conoscitore della materia degli assetti fondiari collettivi. Insomma, un piccolo cenacolo aquilano che gravitava intorno al commissariato usi civici²⁹, ma che allargava i propri orizzonti anche alle difficili scelte che proprio in quegli anni venivano compiute, a livello centrale ed a livello locale, in difesa del territorio e contro l'incalzare della speculazione edilizia. Un cenacolo che, tra l'altro, giustifica il presente ricordo all'interno di una rivista edita dagli avvocati abruzzesi ma che intende porsi su di un piano nazionale e che dunque ben può interessarsi di un avvocato che, pur provenendo da un'altra regione ha partecipato sempre in prima persona non solo a tanti processi demaniali abruzzesi, ma anche all'evoluzione della materia degli assetti fondiari collettivi all'interno del Commissariato aquilano e della stessa società aquilana ed abruzzese: una società che negli anni settanta viveva un momento di grande e felice creatività culturale ed amministrativa.

Quando Guido Cervati morì, il 13 gennaio 1987, era vicino al compimento degli ottanta anni, ma la sua energia e la sua mente erano ancora pronte e vivaci come quando era giovane.

Fabrizio Marinelli

²⁸ Cfr. E. ROMAGNOLI, *Ricordo di Guido Cervati*, cit., p. 1, il quale afferma che "La grande parte di coloro che frequentemente avevano scambi di idee con Guido Cervati (per citarne solamente alcuni ricorderò Eugenio Cannada Bartoli, Vincenzo Cerulli Irelli, Giuseppe Flore, Tommaso Novelli, Franco Piga, Aldo Piras, Nicola Reale, Ugo Petronio) può ben dirsi che sul piano culturale si attestavano o si attestano a livello tale, che non avevano nulla da apprendere da chicchessia, e neppure da Guido Cervati. Ma tutti uscivano arricchiti dagli incontri con esso, non per l'indicazione di nuovi libri o per la nuova soluzione di un problema (cosa che può accadere anche a livello di incontro fra persone colte o tecnici del diritto), ma per il particolare carisma del personaggio, del quale l'ampia e profonda cultura giuridica e storica era soltanto uno dei frutti di una più grande *humus* di umanità e di pensiero".

²⁹ E' in corso di elaborazione presso il Dipartimento di economia dell'Università dell'Aquila (anno acc. 2013/2014) una tesi di laurea da me assegnata sul Commissariato usi civici dell'Aquila, sulle figure dei commissari e degli avvocati e sul ruolo che la giurisprudenza di tale ufficio ha prodotto nel corso degli anni.